Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Regione Umbria
Direzione regionale sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione e agenda digitale

Allegato A)

Sezioni primavera in Umbria
Anno scolastico 2020/21

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
rappresentata dal Dirigente con funzioni di titolarità dott.ssa Antonella Iunti
e
la Regione Umbria
rappresentata dal Direttore allo sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale dott. Luigi Rossetti,

vista la L. n. 296/2006 con particolare riferimento all'art. 1 cc. 630 e 1259, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "*progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età*" e la definizione di "*livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido*";

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 23/12/2003;

vista la Legge n. 107/2015 relativa alla "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

visto il D.Lgs. n. 65/2017 relativo alla "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 cc 180 e 181 lett. e, della Legge n. 107/2015*", con particolare riferimento all'art. 2 c. 3 lett. b;

visto l'accordo per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servii socio-educativi 0-6 anni, con durata di due anni, tacitamente rinnovato per un uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziate a bilancio, sancito in Conferenza Unificata Stato – Regioni nella seduta del 01/08/2013;

visto l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 30/07/2015, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di due anni, a far data dalla scadenza dello stesso;

visto l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 27/07/2017, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

visto l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 18/10/2018, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

visto l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 01/08/2019, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

visto l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 06/08/2020, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

tenuto conto che l'art. 2 dell'accordo quadro del 01/08/2013 rimanda ad apposite intese tra Uffici Scolastici Regionali e Regioni per il funzionamento delle c. d. "*sezioni primavera*";

vista l'intesa stipulata in data 09/07/2008 è stata tra l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e Regione Umbria circa il funzionamento delle sezioni primavera, valida per l'a.s. 2008-09, tacitamente rinnovata annualmente, salvo revoca o richiesta di modifica presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro il febbraio dell'anno di riferimento;

considerato che, in occasione della sottoscrizione della citata intesa regionale, sono state individuate le sezioni primavera ammesse a finanziamento statale;

vista la dichiarazione congiunta U.S.R. per l'Umbria – Regione Umbria del 18/06/2019 relativa alla conferma per l'a.s. 2018/19 dei criteri e dei beneficiari di cui alla citata intesa del 9 luglio 2008;

vista la dichiarazione congiunta U.S.R. per l'Umbria – Regione Umbria del 13/07/2020 relativa alla conferma per l'a.s. 2019/20 dei criteri e dei beneficiari di cui alla citata intesa del 9 luglio 2008;

sentita l'ANCI regionale;

sottoscrivono la presente intesa

Articolo 1
Oggetto dell'intesa

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b del D. lgs. n. 65/2017 "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, cc. 180-181 lett. e della Legge n. 107/2015*", le sezioni primavera di cui all'art. 1 c. 30 della L. n. 296/2006 fanno parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa tra la nascita e i sei anni. All'interno di questo sistema, le sezioni primavera accolgono i bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e sono aggregate alle scuole per l'infanzia statali, paritarie, o ai nidi d'infanzia pubblici o privati in convenzione.

Articolo 2
Destinazione delle risorse

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in accordo con la Regione Umbria, destina per l'anno 2020/2021 alle sezioni primavera della regione le risorse economiche all'uopo stanziate dal Ministero dell'Istruzione.

Articolo 3
Destinatari

Possono presentare richiesta di finanziamento per l'anno scolastico 2020/2021 i soggetti gestori delle sezioni primavera nella regione Umbria attive nel citato anno scolastico, per le quali sia accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa regionale e statale di riferimento in relazione ai seguenti parametri qualitativi e quantitativi:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 01/01 ed il 31/12 del 2020. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 01/09 ed il 31/12, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali da valutare in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale;
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;

- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all' aggiornamento del personale.

Il possesso dei succitati requisiti è condizione per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera per l'annualità 2020/21, per il prosieguo della loro attività e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

I modi e i tempi di presentazione delle richieste saranno successivamente definiti dall'U.S.R. per l'Umbria, quindi resi noti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 4
Ruolo dei Comuni

Si conviene sull'importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta formativa.

Articolo 5
Erogazione del contributo statale

Il contributo statale da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, secondo il seguente schema:

		Ore del servizio	
		5 – 6	**7 – 8**
Bambini	**15 - 20**	€ 25.000	€ 30.000
	10 – 14	€ 18.000	€ 22.000
	5 – 9 (*)	€ 10.000	€ 12.000

(*) Le sezioni primavera attive per un numero di bambini minore di 10, in coerenza con quanto definito dall'art. 2 c. 3 lett. e) del citato Accordo Quadro Stato-Regioni del 01/08/2013, sono ammesse a finanziamento esclusivamente se operanti in territori ritenuti meritevoli di particolari attenzioni (es. c.d. *Aree interne*, contesti disagiati, piccoli comuni, aree montane, ecc.) dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 6.

In caso di incapienza del fondo statale assegnato dal Ministero dell'Istruzione all'U.S.R. per l'Umbria per le finalità di cui alla presene intesa regionale, si procederà ad una riduzione proporzionale delle quote spettanti a ciascun beneficiario.

Nel caso contrario in cui residuino risorse a valle dell'applicazione della logica di cui sopra, le stesse saranno ripartite tra i medesimi beneficiari in quote proporzionali alla originaria assegnazione.

Articolo 6
Commissione di valutazione e Tavolo tecnico interistituzionale

L'attività di valutazione delle richieste di finanziamento e la definizione del relativo importo, in conformità ai principi di cui alla presente intesa, è svolta da apposita Commissione di valutazione nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di concerto con Regione Umbria e ANCI.

Al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto da rappresentanti dell'USR per l'Umbria, Regione Umbria e ANCI Umbria, di cui all' art. 3 lett. c del già citato Accordo Quadro Stato - Regioni del 01/08/2013, è affidata la predisposizione di eventuali iniziative di supporto dell'esperienza e la definizione di modalità di verifica del permanere delle condizioni di acceso al finanziamento statale per le sezioni primavera.

Articolo 7
Rinvio

Per quanto non previsto nella presente intesa, si rimanda alla normativa contenuta e/o richiamata dai precedenti accordi e dichiarazioni congiunte tra U.S.R. per l'Umbria e Regione Umbria in materia di sezioni primavera.

Perugia, GG/MM/2021

U. S. R. per l'Umbria
Il Dirigente
Antonella Iunti

Regione Umbria
Il Direttore
Luigi Rossetti